

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1153/2011 DELLA COMMISSIONE**del 30 agosto 2011****che modifica l'allegato I ter del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti tecnici per la vaccinazione antirabbica****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 998/2003 fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale tra Stati membri per quanto riguarda cani, gatti e furetti, come indicato nell'allegato I, parti A e B, di detto regolamento. Esso stabilisce che tali animali devono essere muniti di un passaporto attestante l'esecuzione di una vaccinazione antirabbica in corso di validità sull'animale in questione, in conformità all'allegato I ter. Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce inoltre che i requisiti tecnici per la vaccinazione antirabbica, di cui all'allegato I ter, possono essere modificati mediante atti delegati.
- (2) L'allegato I ter del regolamento (CE) n. 998/2003 precisa che una vaccinazione antirabbica può essere considerata valida solo se, tra l'altro, la data della vaccinazione non è precedente alla data di impianto del microchip indicata nel passaporto o nel certificato sanitario di accompagnamento. Tuttavia, anche un animale dotato di un tatuaggio chiaramente leggibile eseguito prima del 3 luglio 2011 è considerato identificato in conformità a detto regola-

mento. È pertanto necessario, a fini di chiarezza della legislazione dell'Unione, modificare l'allegato I ter del regolamento (CE) n. 998/2003 per precisare che una vaccinazione antirabbica può essere considerata valida se, tra l'altro, la data di tale vaccinazione non è precedente alla data di impianto del microchip o di esecuzione del tatuaggio.

- (3) Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I ter del regolamento (CE) n. 998/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I ter del regolamento (CE) n. 998/2003, la lettera b), del punto 2, è sostituita dal testo seguente:

- «b) la data di cui alla lettera a), non deve essere precedente alla data di impianto del microchip o di esecuzione del tatuaggio indicata nella:
- i) sezione III, punto 2 o punto 5, del passaporto; oppure nella
- ii) sezione corrispondente del certificato sanitario di accompagnamento;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.